



IN QUESTA EDIZIONE

1. Le principali novità di carattere fiscale della Legge Finanziaria 2021

1

Le principali novità di carattere fiscale della Legge Finanziaria 2021

Per tutti i clienti

La Legge Finanziaria 2021 (Legge 30.12.2020, n. 178) è entrata in vigore a partire dallo 01.01.2021. Tale legge contiene anche una serie di rilevanti novità fiscali, dove le più rilevante vengono riassunte qui.

Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo, prorogati per tutto il 2021 con i "vecchi parametri"

Si fa presente che quest'agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES. L'agevolazione consiste nella detrazione, in dieci ratei di pari importi, del 65%/50% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici, entro determinati limiti d'importo.

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest' agevolazione si può trovare in Internet al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5

Ricordiamo che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus; si veda anche più avanti), hanno la possibilità di:

- a) utilizzare in proprio tali agevolazioni fiscali (mediante la detrazione dei crediti d'imposta dalle proprie imposte nella propria dichiarazione dei redditi);
- b) cedere alle imprese esecutrici dell'intervento il relativo credito d'imposta mediante lo "sconto in fattura" (da concordare in anticipo con tali imprese);
- c) cedere a Terzi tale credito d'imposta (istituti bancari, ecc.).

In caso sub b) e sub c) gli aventi diritto devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per la cessione mediante "sconto in fattura". L'opzione va comunicata esclusivamente in via telematica (possibile a partire dal 15 ottobre 2020) entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione può essere compilata e inviata in autonomia utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Dopo l'autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando "Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus".

La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software FISCONLINE/ENTRATEL messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato (come lo è il nostro Studio).

Ulteriori informazioni a riguardo della relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate sono reperibili in Internet al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/modello-e-istruzioni-ristruttu-edilizi>.

Il Superbonus del 110% con conseguente detrazione IRPEF in cinque quote annuali di pari importo, prorogato fino al 30.06.2022 (per le spese pagate 2022 l'utilizzo potrà avvenire in quattro rate annuali di pari importo)

Tre le novità introdotte a riguardo di questa agevolazione spiccano le seguenti:

- È stata disposta la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
- La ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate vigenti per le spese sostenute 2020 e 2021, per le spese sostenute nell'anno 2022 (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
- L'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Ulteriori informazioni a riguardo della comunicazione all'Agenzia delle Entrate sono reperibili in Internet al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69.

Le ristrutturazioni edilizie con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, prorogato con i "vecchi parametri"

Di seguito riportiamo sommariamente le questioni più importanti di tale agevolazione fiscale a favore delle persone fisiche e delle società di persone; comunque nel caso che abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni e ai fini di poter programmare al meglio eventuali interventi di questa tipologia, Vi chiediamo gentilmente di voler chiamare il Vostro consulente di riferimento presso di noi:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	Misura della detrazione (dall'imposta lorda)
- per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; - per le parti comuni di edifici residenziali (condomini): interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; - realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti,	Dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = Euro 96.000,00	dal 26.06.2012 fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 48.000,00 di imposte risparmiate)

cablatura edifici, ecc.		
-------------------------	--	--

Un riassunto delle principali regole applicative relative a queste agevolazioni si può trovare in Internet al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it+Guida+Ristrutturazioni+edilizie+Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92>.

Ricordiamo che per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico, in molti casi vige l'obbligo di inviare una comunicazione all'Ufficio ENEA (entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori/collaudato).

L'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo, prorogato al 2021 con i "vecchi parametri"

Nel 2021 tale agevolazione trova applicazione solamente se l'intervento di ristrutturazione edilizia sulla relativa unità abitativa è iniziato a partire dal primo gennaio 2020.

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	Misura della detrazione (dall'imposta lorda)
L'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (es. frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che vi sia un contestuale ristrutturazione edilizia e tale ristrutturazione sia iniziata nel 2020.	Fino al 31.12.2021 = Euro 16.000,00 (tali spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF).	Fino al 31.12.2021 = 50% (al massimo allora Euro 8.000,00).

La proroga del "bonus verde" con i "vecchi parametri"

Anche nel 2021 si potrà usufruire da parte del proprietario/detentore dell'immobile, della detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo, in dieci rate annuali di uguale importo.

Bonus verde	Spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2021 per la sistemazione del verde e altri interventi esterni (impianti di irrigazione, recinzioni, ecc.), con il limite massimo di spesa di Euro 5.000,00 per ciascuna unità immobiliare (l'importo della detrazione massima ammonta
-------------	---

allora a Euro 1.800).

La detrazione IRPEF per interventi sulle facciate degli edifici

La detrazione IRPEF, pari al 90% delle spese sostenute e senza alcuna soglia limitativa, per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (gli edifici devono essere ubicati in zona A – centri storici – o in zona B – totalmente o parzialmente edificate con certi indici di densità edificatoria) è applicabile anche nel 2021. Si tratta di interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria (come per esempio la semplice tinteggiatura), finalizzati al recupero e/o restauro della facciata degli edifici. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a Euro 1.000,00 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus TV

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Il voucher per occhiali da vista

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a Euro 10.000,00 annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a Euro 50,00 per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo

Per l'anno 2021 nelle regioni che applicano la legislazione IMU nazionale non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Facciamo presente che la Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento hanno competenza primaria in materia di IMI/IMIS, pertanto questa disposizione statale non è applicabile in dette provincie; auspichiamo che anche tali provincie deliberino analoghe agevolazioni/esenzioni con proprio provvedimento.

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

I terreni e le partecipazioni non quotate possedute in data 01.01.2021 non in regime d'impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30.06.2021, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% (invariata rispetto al 2020) per le partecipazioni qualificate/non qualificate e per i terreni.

Qualora sia già stata redatta una perizia di stima in precedenza e si intenda rideterminare nuovamente il valore dei medesimi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Valgono le modalità operative delle precedenti riaperture di quest'agevolazione fiscale.

Ricordiamo già adesso i nostri clienti che incaricheranno professionisti diversi da quelli del nostro Studio con la redazione di perizie volte alla rideterminazione del valore di partecipazioni e/o di terreni, di consegnarci sempre una copia della perizia giurata insieme al modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva, affinché potremo indicare tempestivamente nella Vostra dichiarazione dei redditi la rivalutazione effettuata (per fare valere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni oggetto della perizia di stima).

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi turistiche

Modificando l'art. 4, DL 50/2017, in tema di locazioni brevi turistiche (per contratto di locazione, breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e per uso turistico), viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del pe-periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta". Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione cinque o più appartamenti alla locazione breve turistica da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla "precedente" banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater, co. 4, DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

L'esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP

Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

- non abbiano compiuto 40 anni di età;
- effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra lo 01.01.2021 e il 31.12.2021.

L'esonero in questione è:

- fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL;
- riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.

Confermata l'esenzione IRPEF a favore dei coltivatori diretti/IAP

L'esenzione IRPEF dei redditi domenicali/ agrari dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali è confermata anche per l'anno 2021.

La possibilità di riallineare i valori dell'avviamento

Nel contesto della rivalutazione di beni ammortizzabili nei bilanci 2020, viene prevista la possibilità di riallineare, con l'imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali registrati quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Stante l'espreso richiamo all'articolo 14, L.342/2000, la modifica opera esclusivamente con riferimento alla possibilità di riconoscimento fiscale della plusvalenza latente, corrispondente al differenziale tra valori contabili e quelli fiscali. La divergenza tra il dato contabile e quello fiscalmente rilevante può derivare, ad esempio, da pregresse operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o da conferimenti avvenuti in regime di neutralità fiscale. La suddetta norma, al proposito, consente di eliminare il "delta civilistico-fiscale" mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva con aliquota del 3% (in luogo delle percentuali ordinarie

del 12% o del 16%) parametrata su tale delta e provvedendo alla compilazione dell'opzione in dichiarazione.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può avvenire in tre rate di eguale importo (30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023).

L'incentivo alle aggregazioni aziendali

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione prorogato al 31 dicembre 2022

Viene prorogato, al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative disciplinato dall'art. 1 commi 198-209, L. 160/2019, rideterminandone anche la misura.

Nello specifico viene previsto:

- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca di sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da Euro 3 a Euro 4 milioni;
- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da Euro 1,5 a Euro 2 milioni;
- l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologia finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da Euro 1,5 a Euro 2 milioni.

Viene inoltre prevista l'introduzione dell'obbligo di asseverare la relazione tecnica, al fine di assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute. Una procedura di collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate sarebbe poi istituita ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Proroga anche del credito formazione 4.0

Viene prevista la proroga al 2022 del credito d'imposta formazione 4.0 modificando l'art. 1 comma 210 della L. 160/2019, ampliando altresì i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall'art. 31, comma 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono quindi ammessi all'agevolazione: le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione: le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Nel 2021 le fatture per prestazioni sanitarie potranno essere ancora cartacee

Dal prossimo 1° gennaio 2021 non si assisterà ad alcun cambiamento nelle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, posto che le relative fatture dovranno ancora essere emesse in formato cartaceo. Infatti, le disposizioni di cui all'art. 10-bis del DL 119/2018 e, conseguentemente, quelle contenute nell'art. 9-bis, DL 135/2018, sono prorogate anche per il 2021.

In sostanza, quindi continueranno a non poter emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e saranno obbligati alla comunicazione dei dati al sistema STS (Ministero della Sanità):

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (TS), con riferimento alle fatture i cui i dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis, DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018).

Le motivazioni della proroga vanno ricercate nella mancata realizzazione di "specifiche modalità" attraverso le quali si possa procedere all'emissione di fattura elettronica da parte degli operatori sanitari e a questioni di privacy.

Premesso quanto sopra, può essere utile sottolineare ancora che il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante SdI, riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (B2C). Va, tuttavia, evidenziato che, anche per quanto concerne l'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, all'oculista che emette fattura nei confronti del centro medico per prestazioni sanitarie rese a favore dei clienti dello stesso), pur in presenza dell'obbligo pressoché generalizzato di emissione di e-fattura mediante SdI, occorre assumere alcune accortezze con riguardo alla descrizione dell'operazione, evitando di indicare il "nome del paziente" o "altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile" (per motivi di privacy).

Benché l'art. 21, comma 2, lettera g), DPR n. 633/1972, disponga che nella fattura debbano essere riportati i dati di "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formati oggetto dell'operazione", non viene, tuttavia, richiesta, per quanto attiene le prestazioni sanitarie, "l'identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

Un ulteriore aspetto da tenere presente nell'ambito della fatturazione delle prestazioni sanitarie riguarda l'eventualità che i documenti contengano sia spese di natura sanitaria che voci di spesa non concernenti l'ambito medico. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli oneri sostenuti dal paziente per il ricovero in clinica in camera singola, o per particolari ulteriori servizi di ospitalità. In vari documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha affermato che una fattura che contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie deve essere emessa in formato cartaceo e non come fattura elettronica SDI.

Ricordiamo che con DM 19 ottobre 2020, sono state modificate le informazioni da trasmettere al Sistema STS in relazione alle spese sanitarie e veterinarie. Nel decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, viene previsto che mediante la suddetta trasmissione siano assolti anche gli obblighi di invio dei dati delle fatture relative alle prestazioni sanitarie, che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica.

Si ricorda che anche per il 2021 vale la regola che la detrazione fiscale Irpef 19% per spese mediche e sanitarie (con alcune limitate eccezioni) spetta soltanto se pagate con pagamenti tracciati (bonifico, carte di credito, bancomat, ecc.)

La nuova disciplina del bonus investimenti già dal 16 novembre 2020

Già per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 viene previsto il potenziamento del credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali, estendendo la misura agevolativa fino al 31 dicembre 2022. In estrema sintesi, viene previsto l'ampiamiento dell'ambito oggettivo, il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili. Alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il termine "lungo" del 30 giugno 2023 in presenza di determinate condizioni) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sarebbe riconosciuto un credito d'imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili, modificato rispetto all'attuale disciplinato dall'art. 1, commi 184 e ss., L. 160/2019.

Oggetto dell'agevolazione sono gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa. Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0", vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.

Sono invece esclusi, analogamente all'attuale disposizione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.

Con riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali "ordinari", diversi da quelli inclusi negli allegati A e B della L. 232/2016, per gli investimenti effettuati – da imprese ed esercenti arti e professioni – dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di Euro 2 milioni. La misura del credito d'imposta è incrementata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Inoltre, per i suddetti investimenti effettuati dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023), il credito d'imposta spetta nella misura del 6%, fermi restando i limiti di investimento sopra esposti.

Con riferimento ai beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (investimenti in beni materiali 4.0, equiparabili a quelli dell' "iperammortamento" <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2254661/Allegato+A+della+l+gge+232+del+2016.pdf/b752d9a1-2886-2473-075d-d68f9598cf90>), per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni;
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20 milioni.

Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni, nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 10 milioni e fino a Euro 20 milioni.

Viene invece prevista un'unica misura per il credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2254661/Allegato+B+della+l+gge+232+del+2016.pdf/759945e3-1d03-eb36-3b3a-d3572c9c4284>. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di Euro.

Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo in compensazione mediante F24: il nuovo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97):

- in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno) sia per i beni materiali che immateriali (sia "ordinari" che "4.0") investiti dal 16.11.2020 al 31.12.2021;
- in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a Euro 5 milioni che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021;
- il tutto subito dopo aver effettuato l'investimento, senza dover inviare la dichiarazione dei redditi con relativo quadro RU e senza dover rispettare il massimale annuo di Euro 700.000 per le compensazioni

Nel caso di investimenti in beni "ordinari" il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Si fa presente che per gli investimenti in beni 4.0 di costo unitario superiore a Euro 300.000,00 è richiesta la redazione di una perizia asseverata (già per gli investimenti attuati nel 2020!).

Si rileva che anche ai fini della nuova agevolazione continua ad essere richiesta l'indicazione della dicitura con la norma di riferimento nella fattura d'acquisto, come p.e. "Beni strumentali agevolati ex Art. 185, commi 4-8, Legge 178/2020" (o simile).

La proroga al 30 giugno 2021 delle moratorie bancarie e delle garanzie statali

Le moratorie circa il rientro dei finanziamenti bancari delle PMI già in essere al momento della crisi epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 56 del DL 18/2020 e dei termini entro cui SACE e il Fondo di garanzia possono erogare, a favore delle banche finanziatrici, le garanzie pubbliche sulle richieste di nuovi finanziamenti, ai sensi, rispettivamente degli art. 1 e 13 del DL 23/2020, sono prorogato al 30 giugno 2021.

Il credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

- utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
- cedere il credito.

Il codice tributo da utilizzare in sede della compensazione è "6918 - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro", l'anno di riferimento da indicare è "2021".

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV) e senza confronto con gli investimenti dei precedenti esercizi.

Il credito d'imposta per cuochi professionisti

Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'01.01.2021 e il 30.06.2021.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Il credito spetta per le spese sostenute dall'01.01.2021 al 31.12.2022:

- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acque-dotti;
- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a Euro 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a Euro 5.000,00 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziare.

La riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito (vedasi a riguardo in internet al seguente link: <http://www.ministropersud.gov.it/it/approfondimenti/zes/istituzione-zes/>), l'imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione):

- mantenimento dell'attività nella ZES per almeno dieci anni;
- conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis".

L'erogazione del contributo statale in base alla Legge Sabatini

Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - estensione al 30.04.2021

Il credito d'imposta per imprese/professionisti sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28, DL 34/2020, viene esteso ulteriormente:

- a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
- fino al 30.04.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a seconda di "zone rosse" vigenti e simili).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Il contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione abitativi

È introdotto, per l'anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore (anche persona fisica privata) di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

- è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande telematiche presentate; attenzione che analogamente a simili agevolazioni concesse in passato, la percentuale di effettiva spettanza di tale massimo di Euro 1.200 potrebbe anche risultare parecchio bassa!);
- è riconosciuto nel limite annuo di Euro 1.200,00 per singolo locatore.

Il locatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande telematiche presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo per acquisto e rottamazione moto – rifinanziamento

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all'art. 1, co. 1057, L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

Gli incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni (in particolare elettriche/ibride) e c.d. "ecotassa" per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:

- introduce un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
- modifica, per l'anno 2021, la disciplina concernente:
- l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. "eco-tassa");
 - conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
 - introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Si consiglia di rivolgersi per tali crediti d'imposta spettante al rivenditore auto per capirne entità in base al modello da acquisire.

Il buono mobilità/monopattini – rifinanziamento

Viene rifinanziato il Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità" (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nei limiti di Euro 500,00, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

In particolare, i nuovi fondi (Euro 100 milioni per l'anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 04.05.2020 al 02.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Le modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere non in forma di fattura elettronica (c.d. "esterometro"). A decorrere dalle operazioni effettuate dal 01.01.2022:

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2, DLgs. 127/2015. Si ricorda che dal 01.01.2021 non sarà più possibile emettere ricevute fiscali cartacee e l'unica via – se non si emette fattura elettronica – per certificare i corrispettivi sono i registratori di cassa RT di nuova generazione che trasmettono i dati ogni giorno e che accettano pure il codice della lotteria che entrerà in vigore (salvo proroghe) dal 01.02.2021.

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione.

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell'IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmisione, non può essere inferiore a Euro 500,00.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmisione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da tre giorni ad un mese.

Il Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali

Viene previsto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- 100% per le piccole e medie imprese;
- 90% per le medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.

Semplificazioni fiscali in materia IVA

Vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione IVA: le fatture emesse possono pertanto essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Dal 01.01.2021 sono detassati del 50% gli utili (dividendi) percepiti dagli enti non commerciali, a condizioni che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una delle attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Disapplicazione norme codicistiche sulle perdite d'impresa

Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale non è l'esercizio successivo come previsto dall'art. 2482-bis, c.c. per le Srl e dall'art 2446, c.c., per le S.p.A., ma il quinto esercizio successivo. Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (dunque per i bilanci in perdita relativi al 31.12.2020 entro il 2025).

La riunione in videoconferenza degli organi societari prorogata fino al 31 marzo 2021

Informiamo che la riunione in videoconferenza degli organi societari sarà possibile – salvo ulteriore proroga – fino al 31 marzo 2021, cioè fino alla prevista fine dello stato di emergenza COVID-19; in tali riunioni il presidente e il segretario si possono connettere da diverse postazioni (località); si ritiene che tale modalità valga anche per associazioni/fondazioni non potendo altrimenti venire svolta un'assemblea in condizioni di rispetto della normativa Covid-19.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

